

**Sentenza n. 18/2026**

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario - relatore

Guido Tarantelli

Primo Referendario

nella pubblica udienza del giorno **16 dicembre 2025** ha posto in decisione la

seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24251** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37745** relativo all'esercizio 2017, reso da Pignanelli Gaetano, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella "Società Sacal SpA";

Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, udito per l'agente l'avv. Alfredo Gualtieri, sentito il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Giovanni Di Pietro, che concludevano come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 58/2025**, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell'agente contabile Pignanelli Gaetano, rendicontata sul **conto giudiziale n. 37745 (esercizio 2017)**, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote

	di partecipazione della Regione Calabria nella “Sacal Spa”.	
	Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
	in specie:	
	a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato	
	istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia</i>	
	<i>informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza	
	però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come	
	previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e con-	
	servazione dei documenti informatici;	
	b) per ciò che riguarda il decreto n. 7605 del 22.07.2020 (Registro decreti	
	dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segnalava le	
	medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul conto	
	giudiziale;	
	c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
	Pignanelli Gaetano, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale	
	n. 59/2024.	
	Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
	dibilità della gestione.	
	2. Con decreto presidenziale n. 166 del 15 aprile 2025 , ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, per il tramite	
	di quest’ultima all’agente contabile, e al P.M., è stata fissata l’udienza di di-	
	scussione del giudizio per il giorno 16 dicembre 2025.	
	3. All’udienza del 16 dicembre 2025 , l’avv. Gualtieri si è riportato alla me-	
	moria in atti; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.	
	Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
	2	

	4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
	bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
	Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giu-	
	diziale dell'esercizio 2017, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto,	
	sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44	
	comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuri-	
	dico, c.d. spendita del nome.	
	Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza	
	di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito	
	del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in	
	giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art.	
	618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei	
	conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento	
	imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni	
	giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte	
	dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020,	
	parere n. 4/2020).	
	Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli ac-	
	certamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura ca-	
	merale storica della società Sacal Spa dal portale TELEMACO INFOCA-	
	MERE, è provato che il sig. Pignanelli Gaetano, nell'esercizio oggetto di veri-	
	fica, rivestiva la carica di amministratore della medesima società, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22	
	<i>(I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti</i>	
	<i>della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di</i>	
	3	

	<i>amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regio-</i>	
	<i>nale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale</i>	
	<i>qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare ade-</i>	
	<i>guatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annual-</i>	
	<i>mente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono</i>	
	<i>assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legisla-</i>	
	<i>zione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice</i>	
	<i>civile) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte co-</i>	
	<i>stituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma,</i>	
	<i>lettera l), della Costituzione.</i>	
	Tale disposizione individuando come agenti contabili, e quindi legittimati pas-	
	sivi nel giudizio dinanzi a questa Corte dei conti, soggetti che non hanno la di-	
	sponibilità delle partecipazioni della Regione nelle società (e che non possono	
	averne, per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di ammi-	
	nistrazione di tali società) risulta essere in evidente contrasto con i principi della	
	legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto che ha	
	il “maneggio” dei beni oggetto del conto giudiziale, e quindi, trattandosi nel	
	caso concreto di partecipazioni societarie, i soggetti appartenenti all'ente pro-	
	prietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio (cfr. all'art. 20, lettera c,	
	dell'art.29, dell'art.32, dell'art.178 del r.d. n. 827 del 1924; art. 9 comma 2	
	TUSP, d.lgs. 175/2016; art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016).	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità	
	di agente contabile <i>ex lege</i> del convenuto (Pignanelli Gaetano), in qualità am-	
	ministratore della società e quindi consegnatario <i>ex lege</i> delle quote di	
	4	

	partecipazione della Regione Calabria nella “società Sacal SpA”), né può affer-	
	marsi che lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non	
	avendo maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art.	
	8 dichiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti - am-	
	ministratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la Regione</i>	
	<i>nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e quindi la le-	
	gittimazione passiva <i>ad causam</i> , il presente giudizio va dichiarato improcedi-	
	bile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2017. L’amministrazione regionale è, conseguentemente, te-	
	nuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina recata dagli artt. 137 e	
	seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo	
	alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale in	
	materia di attivazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto	
	legittimato passivamente in caso di inadempimento.	
	5. In considerazione della natura officiosa del giudizio, del fatto che la pre-	
	sente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, e che le parti non si sono	
	costituite, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe.	
	5	

